

CIRCOLARE N. 05/2017

SCADENZE FISCALI MAGGIO 2017

MARTEDI' 2 MAGGIO

- **IVA CREDITO TRIMESTRALE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.

- **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

- **INPS AGRICOLTURA**

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.

- **ACCISE AUTOTRASPORTATORI**

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

- **MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2016 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.

LUNEDI' 8 MAGGIO

- **5% irpef ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI**

Invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche, che non risultano già iscritti nel relativo elenco permanente, della domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5% IRPEF.

LUNEDI' 15 MAGGIO

- **IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

MARTEDI' 16 MAGGIO**• IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE**

- Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta;
- Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).

• IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

• IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

• RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuati nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

• INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

• INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 24% o 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a aprile a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a €5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il

D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

- **INPS CONTRIBUTI IVS**

Versamento della prima rata fissa per il 2017 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

- **INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO**

Pagamento seconda rata premio INAIL regolazione 2016 / anticipo 2017 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

LUNEDI' 22 MAGGIO

- **ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

GIOVEDI' 25 MAGGIO

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

Per effetto del Decreto “Mille proroghe” è stato ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.

MERCOLEDI' 31 MAGGIO

- **IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE**

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

- ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);
- al primo trimestre (soggetti trimestrali).

La comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello approvato recentemente dall’Agenzia.

- **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

- **ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2017**

Termine entro il quale effettuare l’estromissione dell’immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2016 da parte dell’imprenditore individuale, con effetto dall’1.1.2017.

Il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) va effettuato entro il 30.11.2017.

NOTIZIE FISCALI

• ESTENSIONE SPLIT PAYMENT – Art. 1

A decorrere dall'1.7.2017 lo split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009.

I "destinatari" del meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Lo split payment è applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione 14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017.

Entro il 23.5.2017 il MEF con un apposito Decreto emanerà le disposizioni attuative delle novità sopra accennate.

• ESERCIZIO DETRAZIONE IVA – Art. 2

Con la modifica dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Conseguentemente viene "aggiornato" anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali previsto dall'art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura / boletta doganale e con riferimento al medesimo anno.

- **VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI**
– **Art. 3**

Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da €15.000 a €5.000.

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell'organo di controllo);
 - con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;
- l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

È soppresso il limite annuo (€5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.

Di conseguenza l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente

- **REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI – Art. 4**

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online:

- mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite.

All'omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a €2.000 (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97). La sanzione è ridotta da €125 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta;

- incassano i canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate sono emanate dall'Agenzia delle Entrate entro il 22.7.2017.

È previsto infine che l' Agenzia delle Entrate potrà stipulare delle convenzioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.

- **AUMENTO PREU- Art. 6**

La misura del PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot), è aumentata dal 17,50% al 19% delle somme giocate;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VTL) è aumentata dal 5,50% al 6% delle somme giocate.

- **RIDETERMINAZIONE BASE ACE – Art. 7**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.

Analogamente per i soggetti IRPEF l'agevolazione ACE:

- per il 2016 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
- dal 2017 al 2019 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale va determinata l'ACE.

Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta modalità riferita ai soggetti IRES.

È prevista la rideterminazione dell'acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni sopra accennate.

- **PIGNORAMENTI IMMOBILIARI – Art. 8**

In base alla nuova disposizione l'Agente della riscossione non può attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all'art. 76, DPR n. 602/73 nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori a €120.000.

- **STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Art. 9**

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 718, Finanziaria 2015, l'aumento delle aliquote IVA è "rivisto" come segue:

- l'aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al 13% dal 2020;
- l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al 24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.

- **RECLAMO E MEDIAZIONE – Art. 10**

È disposto l'aumento da €20.000 a €50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92.

Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018.

- **DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI – Art. 11**

È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.

In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, e l’IVA all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE 13.7.2015, n. 2015/1589.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con riduzione a 3 del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano €2.000. Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.

Va tenuto presente che:

- per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30.11;
- per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30.6.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte, anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso anche di quest’ultima definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.

Per ciascuna controversia autonoma entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione (esente da bollo). Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di cui al citato art. 6. La definizione non

dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24.4.2017.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10.10.2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24.4.2017 fino al 30.9.2017.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31.7.2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di **MARZO 2017** = 101,0

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,0

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = + 1,4

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 1,1

DOCUMENTI DISPONIBILI

Sono disponibili presso il sito www.interstudio.it, area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

SERVIZI A PAGAMENTO:

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

FINANZA AGEVOLATA:

Entra nel sito www.interstudio.it, area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara. Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o inviando una email: info@interstudio.it

E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito: www.interstudio.it alla voce CIRCOLARI